

Comunità europea - comunità economica europea - disposizioni fiscali - rimborso dei dazi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 23/06/2015

Sovrapprezzo sullo zucchero importato - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Sussistenza - Ripetizione delle somme indebitamente versate - Legittimazione passiva - Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia) - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 23/06/2015

L'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. per le somme indebitamente corrisposte in forza della disciplina interna, impositiva di un sovrapprezzo sullo zucchero destinato a finanziare gli aiuti alla produzione dello zucchero nazionale e dichiarata incompatibile con normativa comunitaria ai sensi dell'art. 95 del trattato CEE (sentenza n. 73/1979 della Corte di Giustizia CEE), va proposta nei confronti del Ministero del tesoro (oggi Ministero dell'economia) al quale, con d.m. 22 febbraio 2000, sono state attribuite le residue funzioni liquidatorie della Cassa conguaglio zucchero e, quindi, per successione, le responsabilità patrimoniali già gravanti su quest'ultimo ente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 23/06/2015